

DELIBERAZIONE n°368 del 28.03.2012

OGGETTO: L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche ed integrazioni, «Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati». Liquidazione arretrati indennizzo e bimestre marzo-aprile 2012 alla sig.ra O.M.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Maria Soru

VISTO il Decreto Legislativo n°502 del 30.12.92 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n° 421" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 28 Luglio 2006, n° 10 "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. n° 5 del 26.01.95";

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 07.08.2009, art. 12-comma 8, avente per oggetto "Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 42/17 del 15 settembre 2009 di nomina del Commissario dell'ASL 3 di Nuoro;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;

VISTA la legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;

VISTA la Legge 25 luglio 1997, n. 238, "Modifiche ed integrazioni alla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati";

VISTA la Legge 14 ottobre 1999, n. 362 – articolo 3, commi 3 e 4, "Interventi per la prevenzione e cura della fibrosi cistica, per gli indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati e per la proroga del programma cooperativo italoamericano sulla terapia dei tumori";

VISTO il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 165 - «Commissioni mediche ospedaliere»;

VISTO il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 364, articolo 6 - «Accertamenti sanitari»;

VISTA la domanda pervenuta a questa ASL in data 30/07/2010 – prot. 2010/0036546, corredata da opportuna documentazione, inoltrata dalla Sig.ra O.M. diretta ad ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 210/92 e s.m.i, quale appartenente alla seguente tipologia di beneficiario: Soggetto con danni irreversibili da epatite post-trasfusionale;

VISTO il verbale ML/V- N. A (L 210) 111885 del 14/11/2011, con il quale la Commissione Medica Ospedaliera – Centro Militare di Medicina Legale di Cagliari si pronuncia come segue:

- esiste nesso causale tra l'infermità indicata in giudizio diagnostico e la trasfusione effettuata;
- la menomazione permanente dell'integrità psico-fisica è ascrivibile alla 8^a categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81 per un importo bimestrale pari a € 1102,00 per l'anno 2011 ed € 1459,64 per l'anno 2012;
- la domanda di indennizzo è stata presentata nei termini di legge;

VISTA la nota con la quale la sig.ra O.M. ha dichiarato di accettare il giudizio espresso dalla C.M.O. nel verbale su citato allegando alla medesima la documentazione, necessaria alla liquidazione del vitalizio, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la liquidazione dell'indennizzo può avere luogo avendo il procedimento amministrativo seguito l'iter previsto;

ACCERTATO che l'indennizzo in questione, deve essere liquidato, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge n. 210/92 e s.m.i. con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda;

RILEVATO che gli arretrati spettanti, pari a € **4216,065**, sono calcolati, a decorrere dal 01-08-2011 al 29/02/2012, sulla base delle Tabelle utilizzate dal Ministero della Salute che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e precisamente dal 01/08/2011 al 31/12/2011 € **2756,425** e dal 01/01/2012 al 29/2/2012 € **1459,64**;

DATO ATTO che la sig.ra O.M., in aggiunta agli arretrati su indicati, ha diritto alla liquidazione del vitalizio a decorrere dal 01/03/2012 per l'importo di € **1459,64** per il bimestre Marzo/Aprile 2012 nella misura prevista dalla corrispondente categoria di menomazione assegnata, 8^a categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81, da pagarsi in rate bimestrali posticipate, sulla base della Tabella resa dal Ministero della Salute;

RITENUTO di procedere al pagamento e alla liquidazione, accreditando le su citate somme dovute sul conto corrente postale, intestato a **O.M.** come da richiesta che si allega per farne parte integrante e sostanziale;

VISTA la Legge 29 aprile 1976, n. 177, "Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza";

VISTA la Legge 26 gennaio 1980, n. 9, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla L. 29 novembre 1977, numero 875, e dal D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915";

VISTA la Legge 2 maggio 1984, n. 111, "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";

VISTO l'art. 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, concernente l'approvazione del Testo Unico delle imposte sui redditi;

VISTO il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367, "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili";

ACCERTATO che gli indennizzi previsti dalla legge di che trattasi non sono soggetti ad alcuna ritenuta assistenziale né ad alcuna ritenuta fiscale come precisato dal Ministero delle finanze con nota n. III-5393/94 del 15 aprile 1994; inoltre, in assenza di espressa previsione legislativa, essi sono da ritenersi cumulabili con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito;

VISTO il D. lgs. 31 marzo 1998, 112 e s.m.i. recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed ali enti locali", ed in particolare l'art. 114 con il quale

sono state conferite alle regioni tutte le funzioni ed i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria;

VISTO il D.P.C.M. 26 maggio 2000 con il quale sono state individuate le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni per il conferimento alle stesse delle competenze in materia di salute umana e sanità veterinaria, in applicazione del disposto di cui al titolo IV, capo I del citato D. Lgs. 112/1998;

VISTO l'Accordo del 23 settembre 2004 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul documento, recante: «Modifiche ed integrazioni all'Accordo sancito alla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 1508), recante: "Linee-guida per la gestione uniforme delle problematiche applicative della legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi per danni da trasfusioni e vaccinazioni, di cui al punto 3 dell'Accordo dell'8 agosto 2001" (repertorio atti n. 1285)». Accordo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 2 agosto 1997, n. 281. ;

VISTO il D. Lgs. n. 234/2001, art. 2, comma 2 concernente "Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del capo I della Legge n. 59 del 1997", con il quale è stato emanato il D.P.C.M. del 5 ottobre che, a decorrere dal 1° Gennaio 2008, individua e attribuisce alla Regione Sardegna, le risorse finanziarie, strumentali e organizzative per l'esercizio delle funzioni in oggetto, già disciplinate con L.R. n. 9/2006;

PRESO ATTO che la Legge Regionale 7 agosto 2009, n. 3, modificando l'art. 71 della Legge regionale n. 9 del 12 giugno 2006, trasferisce alle Aziende Sanitarie Locali le funzioni di cui alla legge 210/92 in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, nonché a causa di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'art. 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362;

VISTA la nota prot. nr. 0020201 del 20-10-2009 indirizzata dalla R.A.S., Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai Commissari delle ASL e avente ad oggetto "Legge 210/92 – richiesta dati relativi alle istanze dal 1° gennaio 2008 e individuazione del referente aziendale";

DATO ATTO che la Giunta regionale, in esecuzione dell'art. 8, comma 16 della L.R. n. 3/2009 citata, conferisce alle A.S.L. le funzioni di cui alla Legge n. 210/92 e s.m.i (istruttoria e liquidazione pratiche), già di competenza statale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, mentre rimangono a carico del Ministero della Salute tutte le procedure avviate a seguito di istanze inoltrate sino al 31-12-2007;

VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78 art. 11, commi 13 e 14 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica riguardante la non rivalutabilità economica della somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale".

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/8 del 19 maggio 2010 con la quale si provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'art. 71 della L.R. n. 9/2006 così come modificato dall'art. 8 L.R. n. 3/2009, in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni e integrazioni;

RITENUTO pertanto di provvedere al pagamento degli indennizzi maturati a titolo di arretrati, nonché dei vitalizi, mediante anticipazioni che saranno successivamente rimborsati a rendiconto secondo le modalità indicate nella su citata deliberazione;

PRESO ATTO che il Responsabile del Struttura proponente, con la sottoscrizione del presente atto, ne attesta la legittimità e la regolarità tecnica e formale;

VISTA la deliberazione 17/5 del 31.03.2011 della Giunta Regionale della Sardegna;

ACQUISITO il parere dei Direttori Amministrativo e Sanitario espresso ai sensi del D. L.gs n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa:

- 1) di provvedere al pagamento e alla liquidazione degli indennizzi maturati a titolo di arretrati spettanti alla sig.ra **O.M.** pari **alla somma di € 4216,065**, calcolati, a decorrere dal 01-08-2011 al 29/02/2012, sulla base delle Tabelle utilizzate dal Ministero della Salute che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale e precisamente dal 01/08/2011 al 31/12/2011 **€ 2756,425**, e dal 01/01/2012 al 29/2/2012 **€ 1459,64** mediante anticipazioni che saranno successivamente rimborsati a rendiconto secondo le modalità indicate nella su citata deliberazione;
- 2) di provvedere al pagamento e alla liquidazione di **€ 1459,64** per il bimestre Marzo/Aprile 2012 nella misura prevista dalla corrispondente categoria di menomazione assegnata, 8^ categoria della Tabella A allegata al D.P.R. 834/81, da pagarsi in rate bimestrali posticipate, sulla base della Tabella resa dal Ministero della Salute;
- 3) di imputare la spesa totale pari ad **€ 5675,705** sui fondi del conto N. 0505010203.(Altri rimborsi e contributi agli assistiti) del bilancio di previsione anno 2012;
- 4) d'incaricare dell'esecuzione del presente atto il Serv. Igiene e Sanità Pubblica e Il Servizio Bilancio;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito web aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.

f.to Antonio Maria Soru

Direttore della struttura proponente
f.to Dott. Mario Usala

Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Maria Margherita Vargiu

Parere espresso ai sensi dell'art. 3, comma 7, D. L.gs n. n.502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni

FAVOREVOLE*
Il Direttore Sanitario

FAVOREVOLE*
Il Direttore Amministrativo

*In caso di parere contrario leggesi la relazione allegata

il Responsabile del Servizio Affari Generali certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nell'Albo online di questa Amministrazione per la durata di giorni 15 con decorrenza dal 28.03.2012

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

- * Esecutiva in quanto atto non soggetto a controllo preventivo (art. 29, 2° comma L.R. 10/2006).
 Esecutiva in data _____ in quanto al controllo regionale non sono stati riscontrati vizi (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).
 Annullata in sede di controllo regionale con decisione n° _____ del _____ (art. 29, 1° comma L.R. 10/2006).

Prot. n° _____

Nuoro, li _____

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI**

f.to Dr. Francesco Pittalis

| DESTINATARI | Ruolo |
|---|----------|
| - Collegio Sindacale | I |
| - Resp. Servizio AA.GG. | i |
| - Resp. Servizio Bilancio | c |
| - Resp. Servizio Igiene e Sanità Pubblica | R |

R = Responsabile

C = Coinvolto

I = Informato